



**COMPAGNIA ASSICURATRICE
UNIPOL S.P.A.**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
DEL 28 – 29 AGOSTO 2005**

**Relazione illustrativa redatta
ai sensi dell'Articolo 72
del Regolamento Consob n. 11971
del 14 maggio 1999 e successive modificazioni**

*Il presente fascicolo è inserito nel sito internet della Società
all'indirizzo www.unipol.it*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI
AMMINISTRATORI DI UNIPOL
ASSICURAZIONI S.P.A.
SUI PUNTI N. 1 E 2 DELL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
DEL 28 - 29 AGOSTO 2005**

**(redatta ai sensi dell'articolo 72 del
Regolamento Consob n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modificazioni)**

**Punto n. 1) all'Ordine del Giorno:
Proposta di soppressione dell'indicazione
del valore nominale delle azioni e
conseguente modifica degli articoli 5
(Capitale), 8 (Convocazione delle
Assemblee), 17 (Sindaci) e 19 (Utili sociali)
dello statuto sociale**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di modificare lo statuto sociale eliminando l'indicazione del valore nominale delle azioni, come consentito dalla nuova formulazione dell'art. 2346 cod.civ. introdotta dal D.lgs n. 6/2003 e secondo quanto già sperimentato con successo da varie società anche quotate.

Con la soppressione del valore nominale, si sostituisce alla tradizionale nozione di *partecipazione al capitale* quella di *partecipazione alla società*, la cui dimensione è misurata in azioni.

La differenza fra azioni con e senza valore nominale costituisce sostanzialmente un metodo diverso, ma in ultima analisi equivalente, per il calcolo necessario al fine della determinazione quantitativa dei diritti dei soci. Rinunziando all'indicazione del valore nominale, infatti, il valore delle azioni non è determinato con riferimento alla frazione di capitale sociale che rappresentano, bensì al loro numero in rapporto al totale delle azioni

emesse, sicché esse non esprimono un valore assoluto, ma una percentuale.

Ferma la sostanziale equivalenza, l'utilità della modifica proposta si concretizza soprattutto in una notevole semplificazione delle operazioni sul capitale sociale - quale quella che andremo a proporre nel proseguimento di questa assemblea - e sulle azioni, isolando le une dalle altre.

Si può osservare, a titolo di esempio, che nel caso di aumento del capitale mediante imputazione a capitale di riserve non si deve procedere all'emissione di nuove azioni da assegnare gratuitamente agli azionisti né all'aumento del valore nominale delle azioni. Inoltre, l'adozione di azioni senza indicazione del valore nominale consente, anche nei casi di emissione di azioni a pagamento, maggior flessibilità sia nella fissazione del prezzo di emissione, sia nella determinazione delle voci del *netto patrimoniale* a cui imputare il conseguente incremento dell'attivo.

Dall'altra parte, sotto il profilo delle operazioni sulle azioni, va rilevato che le stesse non richiederanno alcuna modificazione del capitale: questo vale non soltanto nei casi di raggruppamento e frazionamento di azioni (che, secondo il testo statutario che si propone di modificare, comporterebbero invece rispettivamente una riduzione od un aumento dell'originale valore nominale dell'azione), ma anche nei casi di emissioni di azioni gratuite e di annullamento di azioni (ivi compreso l'annullamento di azioni proprie in portafoglio).

L'adozione di azioni senza indicazione del valore nominale renderebbe infine prive di incidenza sulle azioni tutte le operazioni di riclassificazione delle voci di patrimonio netto, che dunque non potrebbero in alcun modo incidere sugli equilibri tra gli azionisti.

La modifica, nel senso sopra indicato, della disposizione statutaria dell'art. 5, relativa all'emissione delle azioni, comporta una correlativa modifica anche delle disposizioni

che al valore nominale delle azioni fanno riferimento, e precisamente degli articoli 8 (Convocazione delle Assemblee), 17 (Sindaci) e 19 (Utili sociali).

modifiche statutarie evidenziate nel testo posto a raffronto con le vigenti disposizioni, di seguito riportato.

Vi proponiamo pertanto di deliberare le

Art. 5 (Capitale)

<p style="text-align: center;">Testo vigente <i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p style="text-align: center;">Modifiche proposte all'Assemblea <i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p>Art. 5 (Capitale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 965.513.627 (novecentosessantacinquemilionicinquecento tredicimilaseicentoventisette), diviso, in n. 965.513.627 azioni nominative, <i>del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna</i>, di cui n. 597.487.319 azioni nominative ordinarie e n. 368.026.308 azioni nominative privilegiate. Il capitale è destinato per Euro 314.978.005, di cui Euro 126.071.447 relativi ad azioni privilegiate, all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni e riassicurazioni della gestione Vita, alla quale, per la prescritta separata gestione, sono inoltre attribuite le relative riserve patrimoniali.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2003 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del Codice Civile, per il periodo di cinque anni da detta deliberazione, le seguenti facoltà:</p> <p>a. - di aumentare gratuitamente e/o a pagamento in una o più volte, il capitale sociale, per un importo nominale massimo di Euro 400 milioni, anche mediante emissione di warrant e destinando eventualmente parte dell'aumento all'esercizio dei warrant stessi o al servizio della conversione di obbligazioni emesse da terzi, sia in Italia sia all'estero, il tutto nel rispetto dell'art. 2441 del Codice Civile;</p>	<p>Art. 5 (Capitale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 965.513.627 (novecentosessantacinquemilionicinquecento tredicimilaseicentoventisette), diviso in n. 965.513.627 azioni nominative, <i>prive di valore nominale</i>, di cui n. 597.487.319 azioni nominative ordinarie e n. 368.026.308 azioni nominative privilegiate. Il capitale è destinato per Euro. 314.978.005, di cui Euro 126.071.447 relativi ad azioni privilegiate, all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni e riassicurazioni della gestione Vita, alla quale, per la prescritta separata gestione, sono inoltre attribuite le relative riserve patrimoniali.</p> <p><i>Le disposizioni di legge che fanno riferimento al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse.</i></p> <p>L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2003 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del Codice Civile, per il periodo di cinque anni da detta deliberazione, le seguenti facoltà:</p> <p>a. - di aumentare gratuitamente e/o a pagamento in una o più volte, il capitale sociale, per un importo nominale massimo di Euro 400 milioni, anche mediante emissione di warrant e destinando eventualmente parte dell'aumento all'esercizio dei warrant stessi o al servizio della conversione di obbligazioni emesse da terzi, sia in Italia sia all'estero, il tutto nel rispetto dell'art. 2441 del Codice Civile;</p>

<p>- conseguentemente, di determinare di volta in volta il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, il godimento, le modalità, i termini, i tempi e le condizioni dell'aumento di capitale, nonché l'eventuale destinazione dell'aumento all'esercizio di warrant e/o al servizio della conversione di obbligazioni emesse da terzi, sia in Italia sia all'estero;</p> <p>b. - di emettere, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili e/o cum warrant, con correlato aumento del capitale per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data di deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge, e comunque per un importo nominale massimo di Euro 500 milioni;</p> <p>- conseguentemente, di stabilire, di volta in volta, le modalità, i termini, i tempi, le condizioni ed il relativo regolamento.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2003, avvalendosi della facoltà delegatagli, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 30 aprile 2003, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 395.406.453, mediante emissione di massime n. 251.192.175 azioni ordinarie e massime n. 144.214.278 azioni privilegiate (salvo l'eventuale aggiustamento di cui al successivo paragrafo fino a massimi nominali Euro 400 milioni), tutte da nominali Euro 1, godimento regolare ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nel rapporto di 39 nuove azioni ordinarie e/o privilegiate ogni 50 azioni della stessa categoria possedute (salvo l'eventuale aggiustamento di cui al successivo paragrafo). Nella medesima sede il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Presidente e/o al Vice Presidente, anche disgiuntamente tra loro, di determinare, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, sulla base del capitale sociale aggiornato, avente diritto di opzione alla data di avvio</p>	<p>- conseguentemente, di determinare di volta in volta il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, il godimento, le modalità, i termini, i tempi e le condizioni dell'aumento di capitale, nonché l'eventuale destinazione dell'aumento all'esercizio di warrant e/o al servizio della conversione di obbligazioni emesse da terzi, sia in Italia sia all'estero;</p> <p>b. - di emettere, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili e/o cum warrant, con correlato aumento del capitale per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data di deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge, e comunque per un importo nominale massimo di Euro 500 milioni;</p> <p>- conseguentemente, di stabilire, di volta in volta, le modalità, i termini, i tempi, le condizioni ed il relativo regolamento.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2003, avvalendosi della facoltà delegatagli, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 30 aprile 2003, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 395.406.453, mediante emissione di massime n. 251.192.175 azioni ordinarie e massime n. 144.214.278 azioni privilegiate (salvo l'eventuale aggiustamento di cui al successivo paragrafo fino a massimi nominali Euro 400 milioni), tutte da nominali Euro 1, godimento regolare ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nel rapporto di 39 nuove azioni ordinarie e/o privilegiate ogni 50 azioni della stessa categoria possedute (salvo l'eventuale aggiustamento di cui al successivo paragrafo). Nella medesima sede il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Presidente e/o al Vice Presidente, anche disgiuntamente tra loro, di determinare, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, sulla base del capitale sociale aggiornato, avente diritto di opzione alla data di avvio</p>
---	---

della stessa, e all'esclusivo fine di rispettare il numero massimo di azioni ordinarie e/o privilegiate emettibili, ai sensi della delega ex art. 2443 del Codice Civile, pari a complessive n. 400 milioni, il numero massimo di azioni ordinarie e/o privilegiate di nuova emissione e, se del caso, di modificare conseguentemente il rapporto di opzione, anche con base diversa da 50.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 9 luglio 2003, in esecuzione della delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto sopra, ha fissato le condizioni definitive dell'aumento di capitale sociale come sopra deliberato, determinando di aumentare il capitale sociale a pagamento di massimi nominali Euro 397.071.441, mediante emissione di massime n. 252.829.824 azioni ordinarie e massime n. 144.241.617 azioni privilegiate, tutte da nominali Euro 1, godimento regolare ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 39 nuove azioni ordinarie e/o privilegiate ogni 50 azioni della stessa categoria possedute.

Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

In caso di aumento del capitale sociale mediante aumento del numero delle azioni, l'aumento stesso avverrà mediante emissione contemporanea di azioni delle categorie, di tempo in tempo esistenti, e nella proporzione esistente fra le categorie medesime.

Le emittende azioni di ciascuna categoria saranno riservate in opzione alle azioni della stessa categoria.

Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

In caso di aumento del capitale sociale mediante aumento del valore nominale delle azioni, tale aumento spetterà in uguale proporzione a tutte le categorie di azioni.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante

della stessa, e all'esclusivo fine di rispettare il numero massimo di azioni ordinarie e/o privilegiate emettibili, ai sensi della delega ex art. 2443 del Codice Civile, pari a complessive n. 400 milioni, il numero massimo di azioni ordinarie e/o privilegiate di nuova emissione e, se del caso, di modificare conseguentemente il rapporto di opzione, anche con base diversa da 50.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 9 luglio 2003, in esecuzione della delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto sopra, ha fissato le condizioni definitive dell'aumento di capitale sociale come sopra deliberato, determinando di aumentare il capitale sociale a pagamento di massimi nominali Euro 397.071.441, mediante emissione di massime n. 252.829.824 azioni ordinarie e massime n. 144.241.617 azioni privilegiate, tutte da nominali Euro 1, godimento regolare ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 39 nuove azioni ordinarie e/o privilegiate ogni 50 azioni della stessa categoria possedute.

Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

In caso di aumento del capitale sociale mediante aumento del numero delle azioni, l'aumento stesso avverrà mediante emissione contemporanea di azioni delle categorie, di tempo in tempo esistenti, e nella proporzione esistente fra le categorie medesime.

Le emittende azioni di ciascuna categoria saranno riservate in opzione alle azioni della stessa categoria.

Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante

<p>conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della Società od anche ai dipendenti di società controllanti e controllate.</p> <p>Qualsiasi modificazione del presente Statuto che importi mutamento della proporzione esistente fra la categoria delle azioni ordinarie e quella delle azioni privilegiate, o dei rispettivi diritti patrimoniali o amministrativi, deve essere approvata anche dall'Assemblea speciale della categoria o delle categorie interessate, ai sensi di legge.</p>	<p>conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della Società od anche ai dipendenti di società controllanti e controllate.</p> <p>Qualsiasi modificazione del presente Statuto che importi mutamento della proporzione esistente fra la categoria delle azioni ordinarie e quella delle azioni privilegiate, o dei rispettivi diritti patrimoniali o amministrativi, deve essere approvata anche dall'Assemblea speciale della categoria o delle categorie interessate, ai sensi di legge.</p>
---	---

Art. 8 (Convocazione delle Assemblee)

Testo vigente <i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i>	Modifiche proposte all'Assemblea <i>(in corsivo neretto)</i>
<p>Art. 8 (Convocazione delle Assemblee)</p> <p>Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché entro il territorio nazionale. Nell'avviso di convocazione possono essere fissate, per altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p>Art. 8 (Convocazione delle Assemblee)</p> <p>Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché entro il territorio nazionale. Nell'avviso di convocazione possono essere fissate, per altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>

<p>L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci <i>che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale</i> e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.</p>	<p>L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci <i>che possiedano un numero di azioni pari ad almeno il 10% del totale delle azioni emesse</i> e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.</p>
--	--

Art. 17 (Sindaci)

<p style="text-align: center;">Testo vigente <i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p style="text-align: center;">Modifiche proposte all'Assemblea <i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p>Art. 17 (Sindaci)</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di uno supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, <i>siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale.</i></p> <p>Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.</p>	<p>Art. 17 (Sindaci)</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di uno supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, <i>siano complessivamente titolari di un numero di azioni che rappresenti almeno il 3% del totale delle azioni con diritto di voto.</i></p> <p>Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.</p>

<p>Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dalle normative applicabili oppure che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da Unipol Assicurazioni S.p.A., nonché delle società controllanti la stessa e delle società da queste controllate.</p> <p>Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'Impresa, ovvero b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'Impresa, <p>vengono considerate aventi stretta attinenza all'attività esercitata dall'Impresa tutte le materie di cui alla precedente lettera a., riguardanti l'attività assicurativa e le attività relative a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo.</p> <p>Sono considerati settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, a disposizione dei Soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente al deposito di ciascuna lista, gli</p>	<p>Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dalle normative applicabili oppure che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da Unipol Assicurazioni S.p.A., nonché delle società controllanti la stessa e delle società da queste controllate.</p> <p>Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'Impresa, ovvero b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'Impresa, <p>vengono considerate aventi stretta attinenza all'attività esercitata dall'Impresa tutte le materie di cui alla precedente lettera a., riguardanti l'attività assicurativa e le attività relative a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo.</p> <p>Sono considerati settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, a disposizione dei Soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente al deposito di ciascuna lista, gli</p>
---	---

Azionisti devono presentare copia dei biglietti di ammissione all'Assemblea rilasciati per le loro azioni nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1 - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2 - dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, si applica il comma precedente.

Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali si è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista oppure che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il

Azionisti devono presentare copia dei biglietti di ammissione all'Assemblea rilasciati per le loro azioni nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1 - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2 - dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, si applica il comma precedente.

Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali si è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista oppure che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il

<p>Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>	<p>Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>
--	--

Art. 19 (Utili sociali)

Testo vigente <i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i>	Modifiche proposte all'Assemblea <i>(in corsivo neretto)</i>
<p>Art. 19 (Utili sociali)</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio della Società viene destinato in via prioritaria alla riserva legale, nella misura del 10% e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.</p> <p>L'Assemblea, effettuata l'assegnazione di cui sopra, destinerà il residuo utile nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. una quota a riserva straordinaria o ad altri accantonamenti speciali; b. una quota a dividendo, <i>tale da remunerare le azioni privilegiate fino alla concorrenza del 3,62% del loro valore nominale.</i> <p>Il residuo della stessa quota viene destinato per la remunerazione delle azioni ordinarie fino alla concorrenza <i>del 3,10% del loro valore nominale.</i></p> <p>Effettuate le assegnazioni di cui sopra, la residua quota di utile, destinata a dividendi, verrà ripartita in misura proporzionale tra le due categorie di azioni.</p> <p>Per entrambe le categorie di azioni i dividendi non sono cumulabili da un esercizio all'altro.</p>	<p>Art. 19 (Utili sociali)</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio della Società viene destinato in via prioritaria alla riserva legale, nella misura del 10% e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.</p> <p>L'Assemblea, effettuata l'assegnazione di cui sopra, destinerà il residuo utile nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. una quota a riserva straordinaria o ad altri accantonamenti speciali; b. una quota a dividendo, <i>tale da destinare alla remunerazione delle azioni privilegiate un importo fino alla concorrenza di euro 0,0362 per ciascuna azione privilegiata.</i> <p>Il residuo della stessa quota viene destinato per la remunerazione delle azioni ordinarie fino alla concorrenza <i>di euro 0,0310 per ciascuna azione ordinaria.</i></p> <p>Effettuate le assegnazioni di cui sopra, la residua quota di utile, destinata a dividendi, verrà ripartita in misura proporzionale tra le due categorie di azioni.</p> <p>Per entrambe le categorie di azioni i dividendi non sono cumulabili da un esercizio all'altro.</p>

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, le aliquote del 3,62% per le azioni privilegiate e del 3,10% per le azioni ordinarie potranno essere ridotte ferma restando la differenza dello 0,52% a favore delle azioni privilegiate, ma, comunque, fino alla concorrenza minima del 2,58% per le privilegiate e del 2,06% per le ordinarie.

L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, gli importi di remunerazione delle azioni privilegiate e delle azioni ordinarie potranno essere ridotti ferma restando la differenza di euro 0,0052 a favore delle azioni privilegiate, ma, comunque, fino alla concorrenza minima di euro 0,0258 per ciascuna azione privilegiata e di euro 0,02060 per ciascuna azione ordinaria.

Fermo quanto sopra previsto, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale diverse da quelle di aumento gratuito sopra menzionate, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti agli azionisti rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale) gli importi fissi per azioni menzionati nei commi che precedono saranno modificati in modo conseguente.

L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

**Punto n. 2) all'Ordine del Giorno:
Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale per massimi 2,6 miliardi di Euro, previa revoca della precedente delega deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2003; conseguente ulteriore modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.**

Signori Azionisti,

il Vostro Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi il 17 luglio del corrente anno, ha deliberato l'approvazione di un progetto che potrebbe portare la Vostra Società ad assumere il controllo della partecipata Banca Nazionale del Lavoro (BNL) attraverso la conclusione di un patto parasociale con altri investitori ed

entità finanziarie oltre ad ulteriori accordi di varia natura con altri investitori ed il successivo lancio di una Offerta Pubblica di Acquisto sulla totalità del restante capitale sociale di BNL (OPA).

I contenuti del patto parasociale e dell'operazione in generale sono stati resi noti al pubblico mediante i comunicati diffusi ai sensi di legge e di regolamento, ai quali viene qui fatto espresso richiamo.

Per il finanziamento dell'OPA, la Vostra Società intende far ricorso ad iniziative di respiro che comprendono - fra l'altro - un aumento del capitale sociale per un valore complessivo massimo di Euro 2,6 miliardi, da offrirsi in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni, che - anche in

considerazione dei tempi dell'OPA nonché del relativo iter autorizzativo - sarà effettuato prevedibilmente nel quarto trimestre del corrente anno. Per completezza ricordiamo che per il finanziamento dell'OPA, all'aumento di capitale si aggiungeranno il ricorso a finanziamenti e/o all'emissione di strumenti subordinati di debito, che potranno essere emessi anche da società controllate dalla Vostra Società, per un importo pari a circa 1,2 miliardi di euro ed un programma di dismissioni di *asset* ritenuti non strategici.

La nuova situazione così determinatasi rende opportuna la revoca della precedente delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ., deliberata dall'assemblea dei soci del 30 aprile 2003 per la parte non ancora eseguita.

In considerazione della natura e delle caratteristiche dell'OPA della quale l'aumento di capitale è a supporto, stante anche la necessità di dover ancora definire compiutamente i tempi di esecuzione e l'ammontare dello stesso, è ritenuto opportuno che la decisione circa l'effettiva deliberazione dell'aumento di capitale venga attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod.civ..

Si propone pertanto che l'assemblea assuma la seguente deliberazione:

“L'assemblea dei soci delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per il periodo di cinque anni a far corso dalla data odierna, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per l'importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 2,6 miliardi (duemiliardiseicentomilioni), e, conseguentemente, di determinare di volta in volta il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale, nel rispetto del diritto di opzione;
2. di revocare per la parte non ancora eseguita la delega ex artt. 2443 e 2420 ter cod. civ. rilasciata dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2003, unitamente alle eventuali deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di dette deleghe, sempre per la parte non eseguita;
3. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale, rispetto al testo già modificato con la deliberazione assunta precedentemente sul punto 1 dell'ordine del giorno, adottando il nuovo testo, posto a raffronto con le vigenti disposizioni, di seguito riportato.

Art. 5 (Capitale)

Testo vigente come modificato con la deliberazione relativa al punto 1 dell'ordine del giorno <i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i>	Modifiche proposte all'Assemblea <i>(in corsivo neretto)</i>
<p>Art. 5 (Capitale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 965.513.627 (novecentosessantacinquemilionicinquecento tredicimilaseicentoventisette), diviso in n. 965.513.627 azioni nominative, prive di</p>	<p>Art. 5 (Capitale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 965.513.627 (novecentosessantacinquemilionicinquecento tredicimilaseicentoventisette), diviso in n. 965.513.627 azioni nominative, prive di</p>

valore nominale, di cui n. 597.487.319 azioni nominative ordinarie e n. 368.026.308 azioni nominative privilegiate. Il capitale è destinato per Euro 314.978.005, di cui Euro 126.071.447 relativi alle azioni privilegiate, all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni e riassicurazioni della gestione Vita, alla quale, per la prescritta separata gestione, sono inoltre attribuite le relative riserve patrimoniali.

Le disposizioni di legge che fanno riferimento al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse.

L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2003 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del Codice Civile, per il periodo di cinque anni da detta deliberazione, le seguenti facoltà:

a. - di aumentare gratuitamente e/o a pagamento in una o più volte, il capitale sociale, per un importo nominale massimo di Euro 400 milioni, anche mediante emissione di warrant e destinando eventualmente parte dell'aumento all'esercizio dei warrant stessi o al servizio della conversione di obbligazioni emesse da terzi, sia in Italia sia all'estero, il tutto nel rispetto dell'art. 2441 del Codice Civile;

- conseguentemente, di determinare di volta in volta il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, il godimento, le modalità, i termini, i tempi e le condizioni dell'aumento di capitale, nonché l'eventuale destinazione dell'aumento all'esercizio di warrant e/o al servizio della conversione di obbligazioni emesse da terzi, sia in Italia sia all'estero;

b. - di emettere, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili e/o cum warrant, con correlato aumento del capitale per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data di deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge, e comunque per un importo nominale massimo di Euro 500 milioni;

- conseguentemente, di stabilire, di volta in volta, le modalità, i termini, i tempi, le condizioni ed il relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno

valore nominale, di cui n. 597.487.319 azioni nominative ordinarie e n. 368.026.308 azioni nominative privilegiate. Il capitale è destinato per Euro. 314.978.005, di cui Euro 126.071.447 relativi alle azioni privilegiate, all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni e riassicurazioni della gestione Vita, alla quale, per la prescritta separata gestione, sono inoltre attribuite le relative riserve patrimoniali.

Le disposizioni di legge che fanno riferimento al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse.

L'assemblea straordinaria del [·] agosto 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 cod. civ., per il periodo di cinque anni a far corso dalla data odierna, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2,6 miliardi (duemiliardiseicentomilioni), e, conseguentemente, di determinare di volta in volta il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale.

2003, avvalendosi della facoltà delegatagli, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 30 aprile 2003, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 395.406.453, mediante emissione di massime n. 251.192.175 azioni ordinarie e massime n. 144.214.278 azioni privilegiate (salvo l'eventuale aggiustamento di cui al successivo paragrafo fino a massimi nominali Euro 400 milioni), tutte da nominali Euro 1, godimento regolare ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nel rapporto di 39 nuove azioni ordinarie e/o privilegiate ogni 50 azioni della stessa categoria possedute (salvo l'eventuale aggiustamento di cui al successivo paragrafo). Nella medesima sede il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Presidente e/o al Vice Presidente, anche disgiuntamente tra loro, di determinare, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, sulla base del capitale sociale aggiornato, avente diritto di opzione alla data di avvio della stessa, e all'esclusivo fine di rispettare il numero massimo di azioni ordinarie e/o privilegiate emettabili, ai sensi della delega ex art. 2443 del Codice Civile, pari a complessive n. 400 milioni, il numero massimo di azioni ordinarie e/o privilegiate di nuova emissione e, se del caso, di modificare conseguentemente il rapporto di opzione, anche con base diversa da 50.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 9 luglio 2003, in esecuzione della delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto sopra, ha fissato le condizioni definitive dell'aumento di capitale sociale come sopra deliberato, determinando di aumentare il capitale sociale a pagamento di massimi nominali Euro 397.071.441, mediante emissione di massime n. 252.829.824 azioni ordinarie e massime n. 144.241.617 azioni privilegiate, tutte da nominali Euro 1, godimento regolare ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 39 nuove azioni ordinarie e/o privilegiate ogni 50 azioni della stessa categoria possedute.

A modifica delle condizioni fissate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 9 luglio 2003, le azioni che saranno emesse in esecuzione dell'aumento di capitale sociale per la parte non ancora eseguita saranno prive di valore nominale.

Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni

Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni

<p>fornite di diritti diversi.</p> <p>In caso di aumento del capitale sociale mediante aumento del numero delle azioni, l'aumento stesso avverrà mediante emissione contemporanea di azioni delle categorie, di tempo in tempo esistenti, e nella proporzione esistente fra le categorie medesime.</p> <p>Le emittende azioni di ciascuna categoria saranno riservate in opzione alle azioni della stessa categoria.</p> <p>Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.</p> <p>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della Società od anche ai dipendenti di società controllanti e controllate.</p> <p>Qualsiasi modificazione del presente Statuto che importi mutamento della proporzione esistente fra la categoria delle azioni ordinarie e quella delle azioni privilegiate, o dei rispettivi diritti patrimoniali o amministrativi, deve essere approvata anche dall'Assemblea speciale della categoria o delle categorie interessate, ai sensi di legge.</p>	<p>fornite di diritti diversi.</p> <p>In caso di aumento del capitale sociale mediante aumento del numero delle azioni, l'aumento stesso avverrà mediante emissione contemporanea di azioni delle categorie, di tempo in tempo esistenti, e nella proporzione esistente fra le categorie medesime.</p> <p>Le emittende azioni di ciascuna categoria saranno riservate in opzione alle azioni della stessa categoria.</p> <p>Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.</p> <p>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della Società od anche ai dipendenti di società controllanti e controllate.</p> <p>Qualsiasi modificazione del presente Statuto che importi mutamento della proporzione esistente fra la categoria delle azioni ordinarie e quella delle azioni privilegiate, o dei rispettivi diritti patrimoniali o amministrativi, deve essere approvata anche dall'Assemblea speciale della categoria o delle categorie interessate, ai sensi di legge.</p>
---	---

4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso ai legali rappresentanti pro tempore per apportare al testo delle delibere e dello statuto tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte richieste dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Bologna 25 luglio 2005

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(GIOVANNI CONSORTE)